



SEGRETERIA DI STATO

PRIMA SEZIONE - AFFARI GENERALI

**DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DEI DICASTERI,  
DEGLI ALTRI ENTI DELLA SANTA SEDE O AD ESSA COLLEGATI  
E DEL GOVERNATORATO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**

Ad eccezione delle misure di limitazione dell'accesso agli estranei e delle chiusure delle attività indicate nei Comunicati della Sala Stampa della Santa Sede in data 09.03.2020 e 10.3.2020 con l'obiettivo di contenere il diffondersi dell'infezione da COVID-19, le attività dei Dicasteri, degli Enti della Santa Sede o ad essa collegati e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano devono continuare ad essere assicurate, fermo restando che esse dovranno essere realizzate nel rispetto delle Norme generali diramate il 06.03.2020 dalla Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e delle particolari modalità indicate nelle *Norme speciali* emanate in data 08.03.2020 dalla Segreteria di Stato.

A tale riguardo, considerato l'evolversi della situazione di emergenza sanitaria, tutti i Dicasteri, gli Enti della Santa Sede o ad essa collegati, nonché il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, sono invitati ad individuare i servizi e le posizioni essenziali al fine di assicurare il funzionamento minimo degli stessi.

Inoltre, con riferimento alle richiamate *Norme speciali* del 08.03.2020, si comunica quanto segue:

- Oltre alla sospensione delle procedure di assunzione di nuovo personale e degli avanzamenti, nonché alla riduzione del ricorso al lavoro straordinario, si consiglia di verificare la possibilità di procedere all'eventuale rinegoziazione dei contratti di affidamento di servizi a fornitori esterni e alla riorganizzazione dei servizi medesimi, sulla base delle nuove esigenze connesse con l'evolvere della presente situazione di emergenza sanitaria e della possibile conseguente variazione delle attività. Si raccomanda altresì di prorarre il periodo di prova per gli assunti fino al termine di durata massima regolamentare.

Per quanto concerne il lavoro delocalizzato:

- s'intende per lavoro delocalizzato la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro dipendente anche con forme di organizzazione varie e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con l'utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

---

Ai Capi dei Dicasteri e degli altri Enti della Santa Sede  
o ad essa collegati  
Al Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano

- La prestazione lavorativa delocalizzata viene eseguita, secondo le allegate disposizioni attuative, all'esterno del proprio luogo di lavoro, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dal Regolamento Generale della Curia Romana e del Regolamento Generale per il Personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

- L'espletamento delocalizzato dell'attività lavorativa è definito individuando le modalità di svolgimento della prestazione svolta all'esterno dell'Ente, gli obiettivi, l'organizzazione dei tempi della prestazione, gli strumenti utilizzati dal personale, la modalità di monitoraggio dei risultati, nonché i tempi di riposo del lavoratore.

- Oltre che su indicazione dei Superiori, l'accesso al rapporto di lavoro in modalità delocalizzata può essere disposto su base volontaria, mediante compilazione e presentazione di apposita istanza al Superiore diretto.

- L'ammissione al lavoro delocalizzato contiene le prescrizioni in materia di protezione di eventuali dati sensibili. In ogni caso, il lavoro delocalizzato non è applicabile alle prestazioni lavorative che comportino il trattamento di materie assoggettate all'obbligo del segreto pontificio ai sensi delle vigenti norme e di informazioni comunque riservate.

Per quanto riguarda la flessibilità si raccomanda, ove compatibile con le esigenze e la qualità del servizio e nel rispetto degli obblighi contrattuali, di:

- adottare la flessibilità in entrata ed in uscita dal lavoro per tutte le categorie di dipendenti;

- organizzare il lavoro su turni con modalità che limitino al minimo le possibilità di sovrapposizione orarie allo scopo di evitare la contiguità di lavoro.

Il lavoro in regime di flessibilità oraria ed organizzazione su turni può essere ammesso su indicazione dell'Ente ovvero su proposta del dipendente previo assenso del suo Superiore diretto.

Restano applicabili, in quanto compatibili, al rapporto di lavoro svolto in modalità delocalizzata o in regime di flessibilità le norme del *Regolamento Generale della Curia Romana* e del *Regolamento Generale per il Personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano*, nonché le norme proprie del Regolamento particolare dell'Ente di appartenenza. Il Responsabile dell'Ente è tenuto ad informare l'Ufficio del Personale competente in caso di violazioni delle predette norme e di quanto disposto nel presente atto.

Le presenti disposizioni hanno carattere di temporaneità ed avranno efficacia fino a diversa comunicazione.

Dal Vaticano, 11 marzo 2020

